

- l'adeguamento delle norme di diritto interno alle evoluzioni del diritto assicurativo europeo.

Recentemente è intervenuto il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, 7 agosto 2012, n. 135² contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (c.d. Spending review) che all'art. 13, prevede la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e al suo posto prevede l'istituzione dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Il nuovo organismo dovrà diventare operativo entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto sulla spending review.

L'IVASS assumerà personalità giuridica di diritto pubblico, e non sarà sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici e privati. Svolgerà le funzioni attualmente affidate all'Isvap e funzionerà in stretta sinergia con le strutture della Banca d'Italia, in modo da assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso uno più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. Il presidente dell'Istituto, infatti, sarà il direttore generale della Banca d'Italia, e unico sarà il direttorio (quello della banca d'Italia assumerà anche le funzioni per il nuovo Ivass), salva l'integrazione con due nuovi consiglieri. Nello specifico, al direttorio spetta l'attività di indirizzo e di direzione strategica dell'Ivass nonché la competenza ad assumere tutti i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.

Come accennato, il nuovo Ivass dovrà diventare operativo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulla spending review. A tale data gli organi dell'Isvap decadono e il presidente assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il commissario dovrà riferire con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della banca d'Italia in ordine all'attività svolta e ai provvedimenti eventualmente assunti. Nel termine previsto di 120 giorni verranno nominati i consiglieri del nuovo organismo, mentre il direttorio della banca d'Italia predisporrà lo statuto dell'Ivass. Alla data di entrata in vigore dello statuto, il commissario straordinario decade automaticamente e l'Isvap sarà definitivamente soppresso.

² Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n.173.

Il Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2012 ha deliberato sulla proposta di statuto dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS che dovrà ora essere approvato con Decreto del Presidente della Repubblica.

Lo Statuto, nello stesso spirito della legge istitutiva, consentirà una più efficace opera di vigilanza del settore attraverso un modello semplificato di gestione. Il provvedimento, in particolare, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto e dei tre organi di cui è composto: il Presidente, il Consiglio e il Direttorio integrato.

1.1 Negli anni d'interesse le funzioni dell'ISVAP sono state riguardate da varie disposizioni normative fra le quali di particolare rilievo:

- Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 che ha attuato la direttiva n. 2006/43/CE sulla revisione legale degli enti di interesse pubblico, nel novero dei quali rientrano le imprese di assicurazione, prevedendo la durata novennale non rinnovabile dell'incarico di revisione e le condizioni di indipendenza dei revisori;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220 - Regolamento per mezzo del quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 76 del Codice delle assicurazioni private, il regolamento concernente i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali, nonché i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione;
- Legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217), che ha delegato (art. 15) il governo a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2010/78/UE, c.d. *Direttiva Omnibus*, con riguardo ai poteri delle Autorità europee di vigilanza dei settori bancario, finanziario e assicurativo, in considerazione dell'istituzione delle nuove *Authorities* europee e del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF), di cui sono parte integrante le autorità di vigilanza degli Stati membri, incluso l'ISVAP.
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" che ha inciso per vari aspetti sul Codice delle assicurazioni;
- Decreto- legge 18 ottobre 2012 n. 179, in corso di conversione, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", i cui articoli 21 e 22 recano misure per il contrasto delle frodi assicurative e per favorire la concorrenza nel settore a vantaggio del consumatore.

E' da segnalare, in particolare, che il bilancio dell'Isvap ha subito un appesantimento delle spese in conseguenza dell'obbligo, dettato dall'art. 2 comma 241 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) di contribuire, nel triennio 2010-2012, unitamente ad altre Autorità indipendenti, alle entrate di altre Autorità³.

Altra novità normativa nel periodo considerato è data dall'emanazione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (manovra finanziaria) che ha introdotto una serie di disposizioni per il comparto pubblico finalizzate a contenere gli oneri di funzionamento ed a generare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato. A tale scopo l'ente, nel bilancio di previsione 2011, ha creato un apposito capitolo denominato "Fondo ex legge 122/2010" finalizzato ad accogliere le somme eventualmente dovute al personale ISVAP qualora fosse stata riconosciuta la non applicabilità dell'art. 9, commi 17 e 21 della legge 122/2010. Il Consiglio dell'Autorità ha deliberato (riunione dell'8 febbraio e del 1 marzo 2011) in ordine all'applicabilità ai dipendenti delle predette disposizioni di contenimento. Il personale ha presentato ricorso al TAR del Lazio che però lo ha respinto.

L'Autorità prudenzialmente ha mantenuto l'accantonamento a bilancio rinviandolo al 2012 in termini di "Avanzo Vincolato" per un eventuale appello al Consiglio di Stato da parte dei dipendenti.

In materia, fra l'altro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 9, c.2 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010.

Di rilievo sempre ai fini dell'obiettivo di contenimento delle spese, il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. "Salva Italia" convertito nella legge 22/12/2011 n.214 che all'art. 23, al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento anche delle Autorità amministrative indipendenti, tra le quali è espressamente ricompreso l'ISVAP, stabilisce la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali di tali Autorità (per l'IVASS tale adempimento risulta superato dall'art. 13 del D.L. n. 95 del 2012). L'art. 42, commi 6 e 7, dispone che l'ISVAP, con proprio regolamento, disciplini le modalità, i limiti e le condizioni per l'utilizzo, a copertura delle riserve tecniche, di attivi costituiti da investimenti nel settore delle

³ La citata normativa ha imposto all'ISVAP l'obbligo di versamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dei seguenti importi:
-€2,2 milioni, per ogni anno dal 2010 al 2012, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
-€1,6 milioni, per ogni anno dal 2011 al 2012, al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
-€0,1 milioni, per ogni anno dal 2010 al 2012, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

Del pari il Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto semplificazioni - Semestre Europeo) convertito nella legge 12/07/2011 n. 106, estende alle Autorità indipendenti il processo di riduzione degli oneri amministrativi introdotto, per la generalità delle amministrazioni statali, con il D.L. n. 112/2008, il quale ha previsto una serie di adempimenti tesi alla definizione di un programma per la misurazione degli oneri derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea.

Nel 2010 ha avuto inizio il processo di revisione del Regolamento di Contabilità in considerazione delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nelle precedenti relazioni in merito all'esigenza di un maggiore allineamento alle disposizioni vigenti per il settore pubblico.

I lavori di revisione si sono conclusi il 2 agosto del 2011 con l'approvazione, da parte del Consiglio dell'ISVAP del nuovo Regolamento Contabile, poi modificato il successivo 22 novembre 2011.

Il lavoro svolto ha portato un aggiornamento nelle parti relative alle norme contabili.

All'approvazione del nuovo Regolamento è seguita una attenta revisione del sistema informatico contabile.

La parte del Regolamento relativa agli schemi di bilancio e le relative disposizioni attuative troveranno però applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, come si dirà più diffusamente in prosieguo.

Si è conclusa altresì la revisione delle disposizioni relative all'attività negoziale al fine di un allineamento alla normativa sugli Appalti.

1.2 Per parte sua, l'Istituto ha emanato, nel corso del 2010 e del 2011 una serie di atti, tutti relativi all'attuazione di norme del Codice delle assicurazioni private, fra i quali si citano:

- Regolamento N. 33 del 10 marzo 2010 regolamento concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.

(pubblicato in G.U. n. 96 del 26 aprile 2010 - Suppl. ord. n. 78)

- Regolamento N. 34 del 19 marzo 2010
regolamento recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.
(pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2010)
- Regolamento N. 35 del 26 maggio 2010
regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.
(pubblicato in G.U. n. 132 del 9 giugno 2010 - Suppl. ord. n. 123)
- Regolamento N. 36 del 31 gennaio 2011
regolamento concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lett. d) del del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.
(pubblicato in G.U. n. 35 del 12 febbraio 2011 - Suppl. ord. n. 36)
- Provvedimento n. 2880 del 25 febbraio 2011, che ha modificato l'art. 54 del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi.
- Regolamento N. 37 del 15 marzo 2011
regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilità corretta introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 che modifica il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(pubblicato in G.U. n. 69 del 25 marzo 2011)
- Provvedimento n. 2896 del 26 maggio 2011, che ha sostituito l'art. 37 del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, prevedendo un nuovo elenco di abrogazioni di precedenti circolari e provvedimenti dell'Autorità relativi a linee guida in materia di

investimenti ed attivi a copertura delle riserve tecniche. E' stato inoltre chiarito come la periodica trasmissione all'ISVAP dell'insieme dei dati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 35 del medesimo regolamento, in materia di investimenti ed attività a copertura delle riserve tecniche, possa avvenire anche in via informatica.

- Regolamento N. 39 del 9 giugno 2011
relativo alle politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione.
(pubblicato in G.U. n. 143 del 22 giugno 2011)
- Regolamento N. 38 del 3 giugno 2011
concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private.
(pubblicato in G.U. n. 143 del 22 giugno 2011)
- Provvedimento n. 2934 del 27 settembre 2011, che ha modificato e integrato, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 (c.d. "rinnovo decreto anticrisi") sia il Regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese, sia il regolamento n. 37 del 15 marzo 2011, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica della solvibilità corretta.
- Provvedimento n. 2938 del 31 ottobre 2011, di modifica dell'art. 9 del Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, concernente la conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti di intermediari assicurativi e periti, al fine di consentire la regolare costituzione e l'operatività del Collegio di Garanzia per i procedimenti disciplinari, pur in assenza di un componente del Collegio medesimo, o di una Sezione dello stesso.
- Provvedimento n. 2946 del 6 dicembre 2011 che, in attuazione dell'art. 183 del Codice delle assicurazioni, in tema di regole di comportamento da tenere in occasione della conclusione dei contratti di assicurazione, introduce all'art. 48 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 il comma 1 bis il quale, in tema di conflitto di interessi degli intermediari assicurativi, stabilisce come a questi ultimi sia comunque preclusa la

facoltà di intermediare contratti, individuali o collettivi, rispetto ai quali essi assumano altresì la veste di beneficiari/vincolatari delle relative prestazioni.

- Regolamento N. 40 del 3 maggio 2012
regolamento concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.
(pubblicato in G.U. n. 108 del 10 maggio 2012)

- Regolamento N. 41 del 15 maggio 2012
concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
(pubblicato in G.U. n. 123 del 28 maggio 2012)

- Regolamento N. 42 del 18 giugno 2012
regolamento di attuazione dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la dichiarazione da parte dell'isvap della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili.
(pubblicato in G.U. n. 146 del 25 giugno 2012)

2. Il sistema di analisi di impatto della regolazione (AIR)

L'onere in capo alle Autorità indipendenti, compreso l'ISVAP, di porre in essere un sistema di analisi dell'impatto della regolazione deriva dall'art. 12 della L. 229/03, che prevede espressamente l'introduzione di metodi di analisi dell'impatto della regolazione per "le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, vigilanza o regolatorie [...]".

La necessità di introdurre lo strumento dell'AIR è stata ulteriormente ribadita dalla L. 28/12/2005 n.262 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" che, all'art. 23, stabilisce l'obbligo di accompagnare i provvedimenti con una "relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori".

In tal senso l'ISVAP è tenuta ad introdurre sistemi di analisi di impatto della regolamentazione in fase di predisposizione di schemi di "atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione". Tale obbligo generale, ulteriormente specificato, per le autorità indipendenti con competenza sulla tutela del risparmio e sui mercati finanziari (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP), da una disposizione legislativa *ad hoc*, come accennato, che richiede a tali autorità di osservare, nell'emanazione dei loro provvedimenti di natura regolamentare o di contenuto generale (esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna), gli obblighi di motivazione e i principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità (intesa come "criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari")⁴.

Nel corso del 2008 l'ISVAP ha pubblicato in Internet il "Documento di Consultazione n.28/2008", recante lo "Schema di Regolamento sull'applicazione dei principi di cui all'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'ISVAP", dando così parziale attuazione al comma 4 del citato art. 23, ai sensi del quale "Le Autorità [...] disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi [...]".

Tale schema di regolamento è accompagnato da una "Relazione di presentazione per la pubblica consultazione" nella quale vengono illustrati gli obiettivi che si intendono realizzare, tra cui, in primis, quello della razionalizzazione dell'attività di

⁴ L. 28 dicembre 2005 n. 262, art. 23. Ivi, altresì, la previsione per cui le autorità debbono sottoporre a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

emanazione degli atti di regolazione, al fine di migliorarne la qualità e di migliorare il dialogo con i soggetti destinatari della normativa.

Lo schema di regolamento si compone di 8 articoli suddivisi in 3 titoli.

Il testo dello schema di regolamento è disponibile in formato pdf all'indirizzo www.isvap.it nella sezione norme e pubblicazioni.

L'articolo 3, titolo II, pone tra i principi fondamentali dell'attività di produzione delle norme la proporzionalità. Per favorire la realizzazione di tale principio, lo schema di regolamento prevede il ricorso allo strumento della consultazione pubblica (disciplinata all'art. 5).

La previsione di un documento AIR trova disciplina all'art. 4 che, al primo comma, recita "Allo scopo di valutare gli effetti dell'intervento regolatorio sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi dei contraenti e degli assicurati, l'ISVAP effettua una analisi sulle conseguenze della regolamentazione, valutando le possibili scelte regolatorie volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e, individuando, tenuto conto del minor sacrificio degli interessi dei destinatari, la scelta idonea al conseguimento delle finalità della regolamentazione. L'ISVAP motiva le scelte effettuate".

Secondo le previsioni dello schema di regolamento, inoltre, "dell'analisi sulle conseguenze della regolamentazione l'ISVAP fornisce evidenza nel documento di consultazione [...]".

Nello schema manca però qualsiasi accenno alla previsione dell'individuazione di un ufficio o di un'unità organizzativa cui assegnare la competenza dell'AIR per materia.

Il termine ultimo per poter inviare osservazioni, commenti e proposte in merito allo schema di regolamento in questione era fissato per il 28 dicembre 2008.

A tutt'oggi, come già sottolineato dalla Corte dei conti, però, non risulta pubblicato sul sito web dell'Autorità alcun risultato in merito all'esito della consultazione pubblica.

In conclusione, benché a tali obblighi l'ISVAP di fatto si uniformi, non risulta ancora adottato il regolamento che, a norma dell'art. 23, comma 4, della citata l. n. 262/2005, l'Istituto è tenuto ad emanare per la disciplina della materia.

Come sopra accennato, è infatti tuttora sottoposto a "pubblica consultazione" uno schema di regolamento che individua i criteri e le modalità per garantire, nell'esercizio della funzione regolamentare, i principi di proporzionalità, partecipazione degli interessati al procedimento di regolamentazione, trasparenza degli interventi

regolatori (anche in termini di impatto sull'attività degli operatori e degli altri destinatari) e motivazione delle scelte regolatorie effettuate.

Completa attuazione trova invece l'art.23 della L. 262/05 per quanto prescritto dal comma 2, secondo il quale "Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione [...]". L'ISVAP, infatti, correda ogni suo nuovo regolamento di una relazione nella quale vengono illustrati degli aspetti più rilevanti.

Tali relazioni hanno carattere piuttosto illustrativo e non contengono una vera e propria analisi dell'eventuale impatto che le modifiche regolative apportate avranno sui destinatari ⁵.

⁵ In proposito vedi le "schede di analisi sull'ISVAP" dell'Osservatorio sull'AIR -C. Belella. L'AIR nell'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). Gennaio 2012. consultabili anche sul sito internet www.osservatorioair.it.

3. Gli organi e la struttura

3.1 La configurazione degli organi ed i compensi

L'Isvap si compone di due distinti organi – monocratico il primo, collegiale il secondo – dotati delle specifiche attribuzioni loro conferite dalla legge istitutiva: il presidente e il consiglio.

Ad assicurare il coordinamento funzionale fra i due organi provvede la norma che vuole il presidente dell'Istituto essere anche presidente del Consiglio (articolo 11, comma 1, l. n. 576/1982).

Nominato - secondo una procedura comune alle principali Autorità di vigilanza del mercato finanziario - con decreto del Presidente della Repubblica (a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari per materia), il **Presidente** dell'Isvap dura in carica cinque anni con la possibilità di conferma per una sola volta, svolge la sua attività in via continuativa ed è sottoposto ad un regime di incompatibilità assoluta "con l'esercizio di qualsiasi altra attività" (articolo 10, comma 2, l. n. 576/82).

E' titolare di poteri rappresentativi dell'Istituto; ne predispone la relazione annuale da allegare al bilancio consuntivo; convoca e presiede il consiglio e ne attua le deliberazioni. E' infine titolare, del potere residuale e innominato di esercizio di ogni altra attribuzione non espressamente attribuita dalla legge agli altri organi (*scilicet*, all'*altro* organo) dell'Istituto. Aggiunge a tali funzioni quelle connesse alla qualifica di direttore generale dell'Istituto (articolo 13 l. cit.). L'attuale Presidente è stato nominato, per un secondo mandato, con dPR 20 giugno 2007 .

Come già accennato, il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, contenente misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 13 ha previsto l'Istituzione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e la soppressione dell'ISVAP. Il comma 28 ha stabilito che, alla data di entrata in vigore del decreto, il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente. L'attuale Commissario durerà in carica fino alla entrata in vigore dello statuto dell'IVASS (cfr. comma 31 art. 13 D.L. 95/2012).

Da notizie di stampa emerge che l'attuale Presidente dell'ISVAP sarebbe sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Torino in quanto avrebbe omesso, insieme ai vertici dell'Istituto, di effettuare controlli precisi e

determinati in merito alle attività di Fondiaria Sai. Al riguardo, la Corte riferirà nel prossimo referto all'esito delle risultanze istruttorie già chieste all'Ente.

Il **Consiglio** è costituito da sei componenti, oltre che dal presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Analogamente alla procedura di nomina, anche la durata del mandato è disciplinata diversamente rispetto a quella prevista per il presidente (quattro anni, con possibilità di conferma per due ulteriori incarichi).

I componenti del consiglio, sono stati nominati con dPCM 20 luglio 2009⁶.

Il Consiglio è titolare di funzioni proprie, in senso lato inerenti a profili organizzativi, contabili e disciplinari, e di funzioni consultive, propositive e di indirizzo relativamente alle attività istituzionali dell'ente. Tra le prime, di particolare rilievo sono le delibere relative all'adozione dello statuto (che dovranno ovviamente risultare compatibili con le norme primarie); del regolamento di organizzazione; di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; di assunzione e progressione in carriera del personale, compresa la nomina del vice direttore generale. Inoltre, il consiglio è chiamato ad esprimere pareri al presidente sulle più importanti operazioni di vigilanza sulle imprese per le quali è prevista un'autorizzazione dell'Autorità.

Si richiama in proposito quanto dispone il d.l. 6 dicembre 2011, n.201, all'art. 23, comma 1, lett. f), convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, che al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, ha ridotto, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 dicembre 2011), il numero dei componenti il Consiglio da sei a tre, compreso il Presidente.

Nella tabella seguente si evidenziano i costi sostenuti per gli organi sopracitati:

Carica	Decreto di nomina	Decreto Indennità di carica	Emolumenti annuali lordi ciascuno
Presidente	D.P.R. del 20-06-2007	D.P.C.M. del 5-12-2002	281.107,49
Consiglieri	D.P.R. del 20-07-2009	D.M. Att. Prod. del 20-06-2005	99.000,00

⁶ Dei sei componenti, 5 sono di prima nomina; il sesto è stato nominato per due anni (con dPCM del 7 ottobre 2011), avendo già completato due mandati quadriennali ed avendo ricoperto un terzo mandato per due anni (2001-2002).

La tabella che segue riepiloga i capitoli di spesa che compongono la categoria di spesa "Organi dell'Istituto", con evidenza degli importi relativi agli esercizi 2010 e 2011.

Capitoli di spesa	2010	2011
Indennità di presidenza	291.550,17	291.717,45
Indennità componenti il Consiglio	662.644,45	644.451,44
Missioni e rimborsi Organi dell'Autorità	24.121,27	33.706,86
Totale spesa Organi dell'Istituto	978.315,89	969.875,75

Si precisa che i capitoli relativi alle indennità comprendono oltre agli emolumenti annuali, anche i relativi oneri previdenziali e assistenziali.

Nel bilancio 2010, il capitolo "Indennità di presidenza" comprende le "indennità di carica" per euro 281.107,49 e i "contributi INPS" per euro 10.442,68 per un totale di euro 291.550,17; nel bilancio 2011 le "indennità di presidenza" sono pari a euro 281.107,44 e i "contributi INPS" per euro 10.610,01, per un totale di euro 291.717,45.

Nel bilancio 2010, il capitolo "Indennità componenti il Consiglio" comprende le "indennità di carica" per euro 594.000,00 e i "contributi INPS" per euro 68.644,45 per un totale di euro 662.644,45; nel bilancio 2011 le "indennità di carica" sono pari a euro 576.125,00 e i "contributi INPS" pari a euro 68.326,44 per un totale di euro 644.451,44.

Il capitolo "Missioni e rimborsi Organi dell'Autorità" comprende il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri nello svolgimento della propria attività (rimborso spese di viaggio, vitto e pernottamento per i consiglieri fuori sede e in occasione di incontri istituzionali fuori sede).

La spesa complessiva è stata pari, nel 2010, a 978.315,89 €, circa l'1,8 % delle uscite correnti, mentre si assiste ad una lieve diminuzione nel 2011 (1,7%).

3.2 L'assetto organizzativo

Sono alle dirette dipendenze del Presidente - Direttore generale, l'Internal Auditing, l'Ufficio Contenzioso legale e, nell'ambito dello Staff di Presidenza, l'Ufficio del Presidente-Direttore generale e l'Ufficio per le Relazioni esterne, i Rapporti istituzionali e la Stampa.

Al Presidente - Direttore generale riferiscono direttamente il Vice Direttore generale ed il Responsabile della Direzione Coordinamento giuridico.

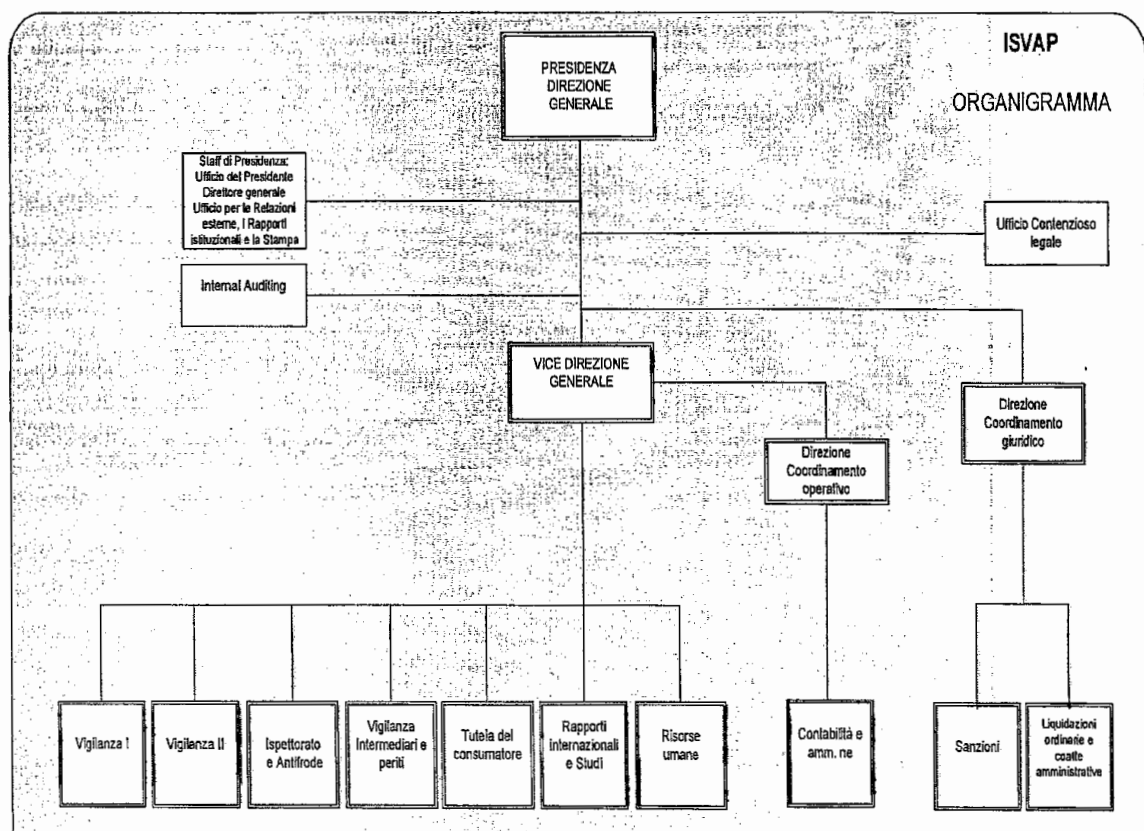
Al Vice Direttore generale rispondono il Responsabile della Direzione Coordinamento operativo, i Servizi di Vigilanza, il Servizio Ispettorato e Antifrode, i Servizi Vigilanza Intermediari e periti, Tutela del consumatore, Rapporti internazionali e Studi, Risorse umane.

Al Responsabile della Direzione Coordinamento giuridico rispondono il Servizio Sanzioni, Liquidazioni ordinarie e coatte amministrative e la Sezione Consulenza legale. Alla Direzione Coordinamento operativo risponde il Servizio Contabilità e amministrazione e la Sezione Tecnologia e sistemi.

L'Isvap è organizzato in dieci servizi, articolati in diciotto sezioni e sei uffici.

Ai fini di una più efficace visione complessiva delle attività poste in essere dai singoli operatori del mercato le funzioni di vigilanza, cartolare ed ispettiva, sono esercitate per Gruppi Assicurativi ed affidate a due servizi di vigilanza, tra loro speculari.

Si allega la seguente tabella relativa all'organigramma, come esposta sul sito dell'ente:



Negli esercizi 2010 e 2011, l'assetto organizzativo degli uffici dell'ISVAP è rimasto sostanzialmente invariato con la sola eccezione delle modifiche intervenute nel Servizio Contabilità e Amministrazione. Infatti, a decorrere dal 1° giugno 2010 sono stati istituiti, nell'ambito del citato Servizio, l'Ufficio Servizi Generali e l'Ufficio Gare e Contratti (con contestuale soppressione dell'Ufficio Amministrazione e Acquisti). Al Servizio Contabilità e Amministrazione è stato anche assegnato l'Ufficio Amministrazione del Personale in precedenza attribuito al Servizio Risorse Umane.

A far data dal 2 gennaio 2012 sono stati invece attuati importanti interventi sull'assetto organizzativo dell'ISVAP, successivamente integrati in data 29 maggio 2012. In particolare, le modifiche intervenute riguardano:

- l'attribuzione delle competenze di vigilanza ispettiva sulle imprese e sui gruppi assicurativi e in materia di riassicurazione ai Servizi di Vigilanza I e II, all'interno dei quali sono state unificate le competenze delle Sezioni Attuariato e Patrimoniali;
- la suddivisione delle competenze di ciascun Servizio di Vigilanza in quattro unità organizzative (Sezione 1, 2, 3, 4);
- la ridenominazione del Servizio Ispettorato in Servizio Ispettorato e Antifrode, al quale sono assegnate competenze ispettive sugli intermediari assicurativi, sui periti e sugli altri operatori del mercato, comprese quelle in materia di antifrode e di Banca dati sinistri;
- la ridenominazione del Servizio Tutela degli Utenti in Servizio Tutela del Consumatore, con assegnazione delle competenze in materia di trasparenza contrattuale di tutti i prodotti assicurativi, sia vita che danni, di controlli sul corretto adempimento delle obbligazioni delle imprese sia nei confronti dei terzi che dei propri assicurati, di coordinamento delle attività del *Contact Center* nonché di cura delle relazioni con le Associazioni dei consumatori;
- ridenominazione del Servizio Studi in Servizio Rapporti Internazionali e Studi, al quale sono assegnati i rapporti con le altre Autorità europee di vigilanza macro e microprudenziali nonché l'approfondimento e la conoscenza del mercato assicurativo sia italiano che estero, in relazione agli aspetti economici, statistici e finanziari;
- soppressione del Servizio Organizzazione e Sistemi e dell'Ufficio Organizzazione e Processi;
- istituzione della Direzione Coordinamento Operativo con il compito di presidiare e coordinare le attività di competenza dei Servizi Contabilità e Amministrazione e della Sezione Tecnologie e Sistemi.